

**Contratto d'ingresso socio-sanitaria
presso Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani
Fondazione Casa di Riposo Infermeria Filisetti O.N.L.U.S.
a favore del/della sig./sig.ra _____**

Tra

L'Ente Gestore della R.S.A. Fondazione Casa di Riposo ó Infermeria Filisetti O.N.L.U.S. con sede in Ardesio Via Duca d'Aosta 1 C.F. 81001250166, in persona del sig. Capitano don Guglielmo, legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Gestore;

e

il Sig./sig.ra _____ nato/a _____
il _____ residente a _____
in Via _____ n. _____
C.F. _____, di seguito per brevità indicato come
stipulante;

PREMESSO

Che l'Ente Gestore gestisce un'unità di offerta socio-sanitaria denominata Fondazione Casa di Riposo ó Infermeria Filisetti O.N.L.U.S., la quale è classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani (di seguito per brevità indicata come RSA) ed è accreditata dal Servizio Socio Sanitario della Lombardia;

Che lo stipulante ha interesse a che presso la RSA suddetta venga accolto il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il ___/___/___, in quanto persona anziana non autosufficiente, non curabile a domicilio, portatrice di patologie geriatriche;

TUTTO CIO◊PREMESSO

Si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - PRESTAZIONI GARANTITE ALL 'OSPITE

L'Ente Gestore si obbliga ad accogliere presso la RSA l'ospite e a fornirgli adeguata assistenza sanitaria e socio-sanitaria residenziale, secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia applicabile ai gestori delle RSA accreditate, e secondo quanto ulteriormente previsto dalla Carta dei Servizi della R.S.A., allegata al presente contratto. In particolare la R.S.A. fornirà le seguenti prestazioni:

- a) assistenza medica generica e specialistica;
- b) assistenza infermieristica quotidiana;
- c) assistenza alla persona diurna e notturna con personale socio-sanitario qualificato (OSS)
- d) fornitura e somministrazione di farmaci;
- e) fornitura di presidi per l'incontinenza;
- f) prestazioni di fisioterapia e/o massofisioterapia;
- g) percorso educativo e di animazione, con momenti ludici e socializzanti;
- h) fornitura di pasti principali, colazioni e merende, con eventuale dieta personalizzata secondo prescrizione medica;
- i) lavanderia e stireria degli indumenti personali;
- j) custodia dei beni personali dell'ospite.

ART. 3 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLA FONDAZIONE

L'Ente Gestore si impegna:

1. a richiedere la cancellazione dell'ospite dall'elenco dei medici di medicina generale a partire dalla data del suo ingresso nella RSA;
2. a redigere uno specifico piano di assistenza individualizzato (PAI) predisposto dall'equipe multidisciplinare;
3. a redigere il fascicolo socio sanitario, nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti l'evoluzione dello stato di salute e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali e riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri;
4. a rilasciare in tempo utile specifica certificazione attestante il pagamento della retta e la sua composizione, per consentire la deduzione o la detrazione fiscale delle spese mediche ai sensi della vigente normativa;

ART. 4 - RETTA DI DEGENZA. IMPORTO E MODALITA' DI COMPUTO

A fronte delle prestazioni erogate dalla R.S.A., lo stipulante si impegna alla corresponsione mensile della retta prestabilita dalla Fondazione stessa. In caso di pluralità di stipulanti, essi si impegnano in solido tra loro al pagamento della retta. I contraenti si danno atto che alla data odierna la retta mensile è pari ad € 1.550,00 per camera multipla ed € 1.650,00 per camera singola; nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di ingresso e non quello di uscita; L'eventuale aumento dell'importo della retta dovrà essere comunicato dall'Ente Gestore allo stipulante con almeno 30, giorni di preavviso mediante affissione all'Albo della struttura e mediante comunicazione individuale allo stipulante.

A seguito dell'aumento della retta lo stipulante avrà facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione da far pervenire entro 10 giorni alla sede della R.S.A.

A seguito della comunicazione di recesso lo stipulante deve provvedere a sua cura e spese a trasferire altrove l'ospite lasciando libero il posto entro venti giorni dalla comunicazione del recesso.

Decorso tale termine senza che l'ospite abbia lasciato libero il posto, verrà comunque applicata la nuova retta di degenza fino ad avvenuto abbandono della struttura.

Nel silenzio dello stipulante la nuova retta si intenderà accettata.

ART. 5 - RETTA DI DEGENZA - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile anticipata mediante addebito preautorizzato su conto corrente bancario al 10 di ogni mese.

In caso di mancato tempestivo pagamento lo stipulante sarà soggetto al pagamento di interessi moratori nella misura di legge.

ART. 6 - VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Lo stipulante è tenuto con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica dell'ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sullo stipulante le spese e gli eventuali danni.

ART. 7 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal giorno _____ ed è stipulato a tempo indeterminato. Il contratto cesserà:

- per recesso dello stipulante, secondo quanto previsto dall'art. 8;
- per recesso dell'Ente Gestore, nel caso previsto dall'art. 10;
- per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;

- per mancato pagamento della retta;
- per decesso dell'ospite;
- per ogni altra causa prevista dalla legge.

ART. 8 - RECESSO DELLO STIPULANTE

Lo stipulante ha facoltà di recedere in qualsiasi tempo inviando comunicazione con raccomandata A.R. alla sede della R.S.A. con preavviso di almeno quindici giorni. In mancanza di preavviso sarà comunque dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

In ogni caso lo stipulante è tenuto al pagamento delle rette fino all'effettivo abbandono della struttura da parte dell'ospite, che avverrà a cura e spese dello stipulante.

ART. 9 - SPOSTAMENTO DELL'OSPITE

La Direzione della struttura si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'ospite nel caso in cui le condizioni di salute o per motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità.

Qualora tali spostamenti non fossero graditi dall'ospite o dai suoi familiari gli stessi potranno recedere alle condizioni di cui all'art. 8.

ART. 10- INIDONEITÀ DELL'OSPITE

La R.S.A. ha facoltà di recedere dal contratto:

- a) nel termine di 30 giorni dalla data di ammissione, nel caso l'ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria od al posto letto occupato;
- b) per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'ospite in comunità;
- c) per sopravvenuto miglioramento psico-fisico tale da rendere inappropriata la permanenza dell'ospite presso una RSA

ART. 11 - DIMISSIONI DELL'OSPITE

In tutti i casi in cui si verifica la cessazione del contratto, la dimissione dell'ospite dovrà in ogni caso avvenire in forma assistita e protetta. Ove lo stipulante o i familiari dell'ospite non provvedano, la R.S.A. darà informativa all'ASL della provincia di Bergamo e al Comune di residenza dell'ospite.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE

La R.S.A. non intende chiedere allo stipulante nessuna somma a titolo di deposito cauzionale.

ART. 13 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Ente Gestore dichiara di aver stipulato con la Reale Mutua Assicurazione idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per eventuali danni arrecati agli ospiti della RSA e alle loro cose derivanti dalla esecuzione del contratto. L'Ente si impegna a mantenere nel tempo garanzia assicurative equivalenti.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ente Gestore si impegna a trattare i dati personali dello stipulante e dell'ospite nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa, al fine di gestire ed eseguire il contratto. In particolare per quanto attiene ai dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'ospite l'Ente si impegna a dare comunicazione, per il tramite di un medico, solo all'ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al codice civile.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali che incidono sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. In caso di controversie nascenti dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Bergamo.

L'Ente potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli ospiti e i loro visitatori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, lo stipulante potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 8.

Ardesio, 16 marzo 2015

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente Gestore della R.S.A.
Il legale rappresentante

Lo stipulante

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO È INFERMERIA FILISETTI O.N.L.U.S.
ENTE DE P U B B L I C I Z Z A T O I S C R . T R I B U N A L E D I B E R G A M O N R . 5 8 3

Il sottoscritto _____ , letto il contratto sopra esteso dichiara di accettare il ricovero presso la RSA e di volersi giovare dei diritti attribuitigli. Esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell' Ente Gestore , compresi quelli idonei a rivelare lo stato di salute, necessari per l'esecuzione del contratto. Autorizza inoltre l'Ente Gestore a fornire, tramite un medico, notizie relative alle proprie condizioni di salute allo stipulante ed alle seguenti persone:

Ardesio, 16 marzo 2015

Il familiare / L'ospite
